



COMMISSIONE EUROPEA
CENTRO COMUNE DI RICERCA
Istituto per la protezione e la sicurezza dei cittadini
Unità Agricoltura

JRC IPSC/G03/P/KGA/ka D(2008)(9675) /
file://S:\FMPArchive\P\9675.doc

Documento di lavoro A/16864/2008

Linee guida per la misurazione della superficie delle particelle viticole nell'ambito dei regolamenti (CE) nn. 479/2008 e 555/2008

Indice

1. Introduzione	3
2. Controllo della superficie delle particelle viticole	3
2.1. Principi generali di controllo nel settore vitivinicolo	3
2.2. Superficie da misurare	4
2.3. Uso della tolleranza tecnica	5
2.4. Metodo di misurazione della particella: caso generale	6
2.5. Metodi di misurazione delle particelle in casi specifici	7
2.6. Strumenti di misurazione delle particelle	9

"Le linee guida e gli esempi forniti nel presente documento non si possono considerare una interpretazione ufficiale della normativa. Tale interpretazione spetta esclusivamente agli organi giurisdizionali - in questo caso ai tribunali nazionali e alla Corte di giustizia delle Comunità europee."

La version originale de ces Lignes directrices est celle en langue anglaise. Si dans vos langues nationales respectives vous estimez que certains termes techniques devraient être revus, prière de prendre contact avec l'Unité AGRI J.2.

Boite électronique: AGRI-J2@ec.europa.eu

These guidelines have been originally drafted in English. If you consider that in your national language version some technical terms should be reviewed, please contact Unit AGRI J.2.

E-mail address: AGRI-J2@ec.europa.eu

1. Introduzione

Il presente documento reca le linee guida per la misurazione delle superfici delle particelle viticole nell'ambito dei regolamenti (CE) nn. 479/2008 e 555/2008 recanti organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Per quattro delle misure di sostegno previste dal regolamento (CE) n. 479/2008 i pagamenti sono versati in base alla superficie: il regime di pagamento unico (RPU), da un lato, e le misure di ristrutturazione e riconversione, la vendemmia verde e le misure di estirpazione, dall'altro (in appresso chiamate le "tre misure" o i "tre regimi di aiuto").

Contrariamente al regime di pagamento unico, i premi elevatissimi previsti per le misure di ristrutturazione, riconversione e estirpazione (da 6 000 a 12 000 EUR/ha per la ristrutturazione/riconversione e da 1 400 a 15 000 EUR/ha per l'estirpazione) giustificano l'adozione di procedure di controllo specifiche:

- il 100% delle domande deve essere oggetto sia di un controllo amministrativo sia di un controllo in loco (CIL);
- in generale sono necessarie due ispezioni sul campo, una prima e una dopo le operazioni di estirpazione o ristrutturazione.

Per questo occorre adattare al contesto specifico dei vigneti le raccomandazioni in vigore per i controlli in loco delle superfici nell'ambito del regolamento (CE) n. 796/2004, reperibili in WikiCAP (<http://marsmap.jrc.it/romuald/mediawiki/index.php/Category:Art30>).

2. Controllo della superficie delle particelle viticole

2.1. Principi generali di controllo nel settore vitivinicolo

Gli Stati membri definiscono i metodi e gli strumenti necessari per la verifica delle domande e specificano le domande da sottoporre a controllo (articolo 76, lettera d) del regolamento (CE) n. 555/2008).

Le verifiche delle domande sono effettuate mediante controlli amministrativi e se del caso controlli in loco (articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 555/2008). I controlli amministrativi sono sistematici (100%) e comportano controlli incrociati con i dati del SIGC, dello schedario viticolo ecc.

I controlli in loco sono:

- sistematici (100% delle domande) nel caso della ristrutturazione e riconversione (articolo 9, paragrafo 1, primo comma e articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008), della vendemmia verde (articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 555/2008) e dei premi per l'estirpazione (articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 555/2008¹);

¹ Il controllo in loco precedente l'estirpazione può basarsi su un campione del 5% (anziché del 100%) se lo Stato membro è in grado di controllare con mezzi amministrativi la superficie della particella, ai sensi della

- oppure sono eseguiti su un campione di almeno il 5% delle domande di aiuto, selezionato in base a un'analisi di rischio (e un campione casuale se i controlli riguardano specificamente il finanziamento comunitario), a norma dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 555/2008. Per quanto riguarda il regime di pagamento unico, il campionamento comprende tutte le domande RPU e non solo le aziende viticole che presentano domanda nell'ambito di tale regime.

L'articolo 80 del regolamento (CE) n. 555/2008 precisa che per ogni controllo in loco è necessario redigere una relazione di controllo. Le principali indicazioni che deve contenere la relazione di controllo per le quattro misure di sostegno elencate sopra sono le seguenti:

- la superficie agricola controllata;
- la superficie agricola misurata;
- i risultati delle misurazioni per particella misurata;
- il metodo di misurazione utilizzato;
- la verifica che la superficie indicata sia effettivamente coltivata nel caso del regime di estirpazione.

A norma dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, ove si constatino divergenze tra le informazioni indicate nella domanda e la situazione reale osservata durante il controllo compiuto in loco o mediante telerilevamento, l'agricoltore riceve una copia della relazione di controllo e ha l'opportunità di firmarla prima che l'autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito ad eventuali riduzioni od esclusioni.

2.2. Superficie da misurare

L'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008 definisce la particella viticola ai fini dei regimi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, della vendemmia verde e dell'estirpazione come segue:

- la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari (v. **Figura 1**: Indicazione schematica della superficie del vigneto ammissibile ai tre regimi di aiuto in virtù dell'articolo 75 (riga rossa)). La fascia cuscinetto a cui si fa riferimento è una superficie che si aggiunge per tener conto della superficie occupata dalle radici delle piante. Tale fascia non deve essere confusa con la tolleranza riguardante lo strumento di misurazione (v. tolleranza tecnica, punto 2.3).

Tale superficie è determinata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 (articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008), ossia "La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo che si è dimostrato garantire una misurazione di qualità almeno equivalente a quella richiesta dalla norma tecnica applicabile elaborata a livello comunitario."

Alle particelle viticole oggetto di domanda nell'ambito del regime RPU si applica l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 796/2004.

definizione di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008, e che la particella sia effettivamente coltivata in base allo schedario viticolo computerizzato (stesso articolo).

La superficie deve essere oggetto di proiezione nell'ambito del sistema geodetico nazionale.


2.3. Uso della tolleranza tecnica

Per le particelle viticole oggetto di domanda nell'ambito del regime RPU, la superficie è determinata come descritto dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 796/2004. Occorre in particolare definire una tolleranza tecnica di misurazione di 1,5 m al massimo intorno al perimetro della particella (con un tetto massimo di 1 ha).

Per i tre regimi di aiuto, si applica solo il disposto del primo comma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, quindi, per la misurazione della superficie della particella viticola il regolamento non definisce alcuna tolleranza di misurazione (per esempio non viene definita alcuna tolleranza massima assoluta). Inoltre, per i tre regimi di aiuto, il controllo è **sistematico e non sono previste sanzioni in caso di sovradichiarazione della superficie** (contrariamente a quanto previsto per il regime RPU). Non è quindi necessaria l'applicazione di alcuna tolleranza. È evidente che tale tolleranza non è necessaria se agli agricoltori non viene fatto obbligo di dichiarare una superficie. Tuttavia, negli Stati membri in cui gli agricoltori hanno l'obbligo di dichiarare una superficie, lo Stato membro ha la facoltà di definire una tolleranza per rispettare le regole del SIGC. Si ricorrerà a questa tolleranza per decidere se la superficie "dichiarata" dall'agricoltore sia corretta o meno.

In tutti i casi si consiglia agli Stati membri di utilizzare uno **strumento di misurazione preciso**. Si raccomandano strumenti per i quali sia comprovata una larghezza del cuscinetto inferiore a 0,75 m.

Figura 1: Indicazione schematica della superficie del vigneto ammissibile ai tre regimi di aiuto in virtù dell'articolo 75 (riga rossa)



Tuttavia, alle particelle viticole oggetto di domande nell'ambito del regime RPU si applica la procedura standard (ossia una tolleranza massima di 1,5 m intorno al perimetro della particella, con un tetto massimo assoluto di 1 ha). Inoltre, la superficie ammissibile per il regime RPU può essere superiore alla superficie vitata definita dall'articolo 75 del regolamento 555/2008

(ad esempio può includere le capezzagne purché siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)).

2.4. Metodo di misurazione della particella: caso generale

Per il caso generale di particelle viticole a impianto regolare e omogeneo le varie fasi della misurazione sul campo sono le seguenti:

A. Ubicazione della particella

Il primo compito del controllore è verificare che si trova sulla particella giusta. Può farlo o localizzando la particella su una mappa catastale o ortofotografica, oppure misurando un punto nella particella con il GPS e riportandolo su una mappa appropriata.

B. Misurazione della superficie coperta da viti

Per i tre regimi di aiuto si raccomanda, come regola generale, di eseguire la misurazione seguendo scrupolosamente il confine della superficie vitata, che è ben definito e nella maggior parte dei casi è più facile da identificare della superficie definita in virtù dell'articolo 75. Successivamente si aggiunge tutto intorno alla particella la superficie corrispondente alla metà della distanza interfilare per tener conto della superficie delle radici (metà della distanza tra i filari moltiplicata per il perimetro della superficie misurata). In alternativa, si può camminare a metà distanza dal perimetro esterno dei ceppi di vite se questo permette di eseguire una misurazione più agevole e più precisa di quella che si avrebbe seguendo rigorosamente i ceppi di vite (in questo caso, la metà della distanza intorno al perimetro è già inclusa nella superficie misurata). La distanza interfilare si può ottenere prendendo la distanza tra n filari (ad esempio 5 o 10) e dividendola per n-1.

Se la traiettoria seguita dall'ispettore è intersecata da un limite fisico intorno alla particella (muro, roccia, siepe, strada ecc.), occorrerà seguire tale limite (v. riga rossa nella Figura 1).

Alle particelle oggetto di domanda nell'ambito del regime RPU, si applicano le linee guida generali (v. <http://marsmap.jrc.it/romuald/mediawiki/index.php/Category:Art30>).

C. Applicazione di una tolleranza tecnica

In questa fase può essere applicata una tolleranza tecnica per valutare se si debba prendere in considerazione la superficie dichiarata o quella misurata (v. "Determinazione della superficie della particella, uso della tolleranza tecnica" in http://marsmap.jrc.it/romuald/mediawiki/index.php/Area_measurement).

Questa tolleranza tecnica si applica alle particelle misurate nella tappa B, cioè usando la linea rossa come perimetro da moltiplicare per la larghezza della zona cuscinetto corrispondente alla precisione tecnica dello strumento di misurazione (v. http://marsmap.jrc.it/romuald/mediawiki/index.php/Technical_tolerance).

D. Controllo della superficie dichiarata

Dopo aver determinato la tolleranza, si calcola la differenza tra la superficie misurata e la superficie dichiarata. Se la differenza così ottenuta è inferiore alla tolleranza tecnica, si accetta il valore dichiarato; Se la differenza è maggiore della tolleranza, ai fini del pagamento si prende in considerazione la superficie misurata e/o è necessario adottare i provvedimenti correttivi adeguati per i casi di sovradichiarazione o di sottodichiarazione.

2.5. Metodi di misurazione delle particelle in casi specifici

Gli Stati membri possono stabilire disposizioni supplementari per alcuni casi specifici.

Filare unico

La superficie vitata può essere calcolata prendendo la lunghezza del filare e aggiungendovi un cuscinetto della larghezza massima di 1,5 m tutt'intorno, salvo deroghe regionali che lo Stato membro è tenuto a giustificare.

Viti isolate

La superficie ammissibile massima corrispondente è fissata a 5 m² per pianta, con deroghe regionali che occorre giustificare.

Inclusioni e vuoti

Per inclusione si intende qualunque elemento non ammissibile all'aiuto che si trovi all'interno della particella viticola (ad esempio strada, bacino d'acqua, fila d'alberi...); i vuoti sono definiti invece come superfici all'interno della particella dove non vi sono né viti né altri elementi.

Come regola generale (in particolare per i tre regimi di aiuto) occorre escludere dalla superficie vitata le inclusioni di superficie superiore a 100 m². Le inclusioni di superficie inferiore a 100 m² devono essere escluse se la superficie totale è significativa rispetto alla superficie della particella, ossia se la loro superficie totale è superiore a una superficie pari alla tolleranza applicabile alla particella (ossia il prodotto del perimetro della particella per la larghezza del cuscinetto dello strumento usato). In particolare, si dovranno sempre dedurre dalla superficie ammissibile la superficie di strade interne utilizzate dai trattori per le operazioni culturali che si trovino al di fuori della superficie vitata (cfr. articolo 75), come pure i fabbricati permanenti. Gli alberi isolati possono essere conteggiati come superficie vitata alle seguenti condizioni: 1) non devono beneficiare di aiuti, 2) devono permettere una produzione equivalente a quella di una particella senza alberi e 3) non devono superare la densità di 40 alberi per ettaro.

È necessario escludere anche i vuoti, in quanto teoricamente il produttore è tenuto a colmare le lacune con nuove piante. Si può comunque accettare un certo numero di piante mancanti (ad esempio una su 10) come facenti parte della superficie vitata a condizione che le lacune siano distribuite regolarmente nella particella.


Caso particolare dell'inclusione di altre colture

Come regola generale, dalla superficie vitata occorre escludere le altre colture.

Per gli olivi e la frutta a guscio può essere registrata una superficie ufficiale nel sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) o nel sistema d'informazione geografica (SIG). Se il SIGC-SIG è aggiornato per queste due colture, è possibile utilizzare la superficie corrispondente per dedurre la superficie vitata. In questi casi la superficie vitata si calcola sottraendo la superficie ufficiale degli olivi o alberi da frutta a guscio dalla superficie del vigneto misurata secondo il metodo generale descritto nella parte B (v. Figura 2).

In alternativa si può misurare ogni pezzo di terreno coperto da una specie specifica (ad esempio misurando il raggio o il diametro della chioma degli alberi) e dedurlo dalla superficie del vigneto.

Figura 2: Inclusioni di olivi in un vigneto (le superfici degli olivi registrate nel sistema SIGC-SIG sono indicate in rosso)




Terrazze

Per i tre regimi di aiuto si applica lo stesso principio delle superfici in piano: si aggiunge metà distanza interfilare intorno ai filari presenti in ogni terrazza; se questi cuscinetti intersecano uno spazio a due dimensioni (ossia se la distanza tra le file più vicine di due terrazze adiacenti è inferiore alla distanza interfilare) le due terrazze sono fuse in una terrazza unica; altrimenti si misurano separatamente in base alla regola generale. La superficie finale della particella si ottiene sommando le superfici misurate. Questo metodo potrebbe dare origine a una tolleranza elevata a causa dell'esclusione delle superfici fra le terrazze (pendii non utilizzabili o muri), in caso di applicazione di tale tolleranza.

NB: per il regime RPU, le terrazze possono essere considerate ammissibili a norma dell'articolo 30, paragrafo 2 e/o paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Figura 3: Misurazione della superficie dei vigneti a terrazze. La riga rossa delinea la superficie vitata ai sensi dell'articolo 75



2.6. Strumenti di misurazione delle particelle

Il principio generale è che la superficie delle particelle è determinata con qualsiasi mezzo per il quale sia comprovato che garantisce una misurazione di qualità almeno equivalente a quella richiesta dalla norma tecnica applicabile elaborata a livello comunitario.

➤ Misurazione del terreno

Le informazioni dettagliate sui vari strumenti di misurazione della superficie e delle lunghezze sono regolarmente aggiornate sul SITO WikiCAP (v. <http://marsmap.jrc.it/romuald/mediawiki/index.php/Category:Art30>). Esse si applicano anche alle misurazioni delle particelle viticole, corredate di alcune raccomandazioni specifiche.

GPS autonomo

Dato il livello di precisione raccomandato per i tre regimi di aiuto, il GPS autonomo con una tolleranza tecnica di 1,25 m attualmente non è considerato adatto. Poiché però alcuni dispositivi di GPS autonomo possono raggiungere questa precisione, si raccomanda agli Stati membri di stabilire la precisione dei loro apparecchi attraverso una prova di collaudo della misurazione della superficie.

GPS differenziale, GPS geodetico o stazione totale

Per raggiungere la precisione raccomandata sono necessari strumenti precisi come il GPS differenziale² (DGPS) o strumenti di misurazione geodetica (GPS a frequenza singola o doppia, stazione elettronica totale). Questo tipo di attrezzatura dovrebbe permettere l'uso di tolleranze tecniche fino a 75 cm.

² Il principio del DGPS si basa sull'uso di due ricevitori: uno è piazzato in un punto di riferimento noto ed è usato come stazione di riferimento e l'altro (mobile) è usato per misurare la particella. Alle misure del ricevitore mobile si applicano le correzioni GPS differenziali in tempo reale sul campo oppure si trattano successivamente in ufficio.

Ruota, nastro, topofil, metro laser

Per le particelle rettangolari (in particolare particelle strette o filari unici) oppure per forme semplici, la cui superficie si può misurare con un numero limitato di lunghezze, si possono utilizzare strumenti specifici come la ruota, il nastro, il topofil e il metro laser. Per queste misurazioni, se necessario si dovrebbe applicare allo strumento una tolleranza adeguata (che deve essere stabilita dallo Stato membro e deve essere bassa).

Per la misurazione di lunghezze sui pendii sarà necessario usare strumenti in grado di derivare una superficie di proiezione, dando la preferenza agli strumenti che effettuano automaticamente questa correzione.

➤ Ortoimmagini

Nel caso del premio per l'estirpazione, la verifica o la misurazione (in caso di estirpazione parziale) della superficie estirpata si può effettuare sul campo o utilizzando ortoimmagini ottenute mediante telerilevamento.

Si possono usare le ortoimmagini rettificate con una risoluzione pixel di almeno 1 m e di preferenza migliore di 50 cm, purché la superficie estirpata sia chiaramente visibile sull'immagine (non usare foto scattate alla fine dell'autunno, in inverno o all'inizio della primavera); si raccomanda di controllare se le viti della particella o delle particelle circostanti siano visibili sull'immagine perché, in certe condizioni, una superficie vitata può sembrare un terreno nudo.

NB: Si possono usare le ortoimmagini rettificate con una risoluzione pixel di almeno 1 m, e di preferenza migliore di 50 cm, anche per misurare le inclusioni da dedurre (alberi, sentieri ecc.) purché sull'immagine si possano distinguere chiaramente i confini di questi elementi.



COMMISSIONE EUROPEA
CENTRO COMUNE DI RICERCA
Istituto per la protezione e la sicurezza dei cittadini

Unità Agricoltura

La tabella riassuntiva 1 dà una visione generale dei principali aspetti del controllo delle misurazioni delle superfici dei vigneti e dei diversi metodi e strumenti di misurazione della superficie proposti (regimi RPU, ristrutturazione e riconversione, vendemmia verde e estirpazione) in conformità agli regolamenti (CE) nn. 479/2008 e 555/2008.

Tabella 1: Tabella riassuntiva delle misurazioni delle superfici dei vigneti


Programmi di sostegno	RPU	Ristrutturazione e riconversione	Vendemmia verde	Estirpazione
Attività/procedure				
1. Tasso di controllo	>= 5% Reg. 796/2004	100% (Art. 9, par. 1, primo comma e art. 81, par. 2 — reg. 555/2008) ➤ 5% prima dell'estirpazione se lo Stato membro dispone di uno schedario viticolo computerizzato attendibile e aggiornato (art. 81, par. 2, terzo comma).	100% (Art. 12, par. 1, lett. d) del reg. 555/2008)	100% (Art. 81, par. 3 del reg. 555/2008) ➤ 5% prima dell'estirpazione se lo Stato membro dispone di: 1) uno strumento grafico che permette la misurazione della particella conformemente all'art. 75 del reg. 555/2008 nello schedario viticolo e 2) informazioni attendibili e aggiornate sulla coltivazione effettiva della particella (art. 81, par. 3, terzo comma).

<p>2. Controlli da effettuare prima dell'operazione</p>	<p>Controllo amministrativo RPU</p>	<p>Controllo amministrativo</p> <p>Verifica dei dati presenti nel fascicolo del vigneto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dati del viticoltore ➤ Esistenza del vigneto ➤ Esistenza dei diritti di impianto ➤ Documenti che comprovano la proprietà, la concessione o l'affitto ➤ Controlli sulla mappa, ortofoto delle particelle oggetto di domanda ➤ Dimensione minima della particella e dell'azienda ➤ Esistenza di tutti i documenti necessari e di tutte le condizioni richieste per attivare i pagamenti, definite dallo Stato membro <p>Ispezione in loco</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verifica dell'esistenza del vigneto 	<p>Controllo amministrativo</p> <p>Controllare che la particella non sia stata sottoposta a vendemmia verde l'anno prima (art. 12, par. 2, del reg. 555/2008)</p>	<p>Controllo amministrativo</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verifica dell'esistenza del vigneto ➤ Controllo che la superficie sia effettivamente coltivata (dichiarazioni di resa se disponibili) ➤ Determinazione della superficie vitata se lo Stato membro dispone di uno strumento grafico che permette di misurare la particella in conformità all'articolo 75 nello schedario viticolo <p>Ispezione in loco</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Controllo che la superficie sia effettivamente coltivata (se non sono disponibili dichiarazione di raccolta) ➤ Determinazione della superficie vitata a norma dell'art. 75 del reg. 555/2008 (per il 100% delle domande se lo Stato membro non dispone di un SIG che permette di misurare la superficie vitata, altrimenti 5%)
--	--	--	--	---

3. Controlli da effettuare dopo l'operazione	Verifica della superficie e delle BCAA come per qualsiasi particella oggetto di domanda per il regime di pagamento unico	Ispezione in loco <ul style="list-style-type: none"> ➤ Determinazione della superficie vitata a norma dell'art. 75 del reg. 555/2008 ➤ Varietà di vite ➤ Densità di impianto ➤ Tecniche usate (forme di allevamento della vite) ➤ Anno di impianto o di sovrainnesto ➤ Materiale utilizzato per sostenere le viti in caso di ristrutturazione ➤ Fatture/documenti di acquisto di tutori, di piantine, fili metallici, ecc. 	Ispezione in loco <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verifica dell'esistenza della particella viticola ➤ Controllo che la superficie sia effettivamente coltivata ➤ Determinazione della superficie vitata a norma dell'art. 75 del reg. 555/2008 ➤ Controllo della rimozione o distruzione di tutti i grappoli ➤ Controllo dei metodi di rimozione utilizzati (manuale, meccanico o chimico) e prove dei costi dell'operazione <p>I controlli in loco devono essere effettuati tra il 15 giugno e il 31 luglio e portati a termine prima dell'invasatura</p>	Ispezione in loco <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verifica dell'effettiva esecuzione dell'estirpazione ➤ Misurazione della superficie in caso di estirpazione parziale <p>oppure per telerilevamento</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Controllare l'estirpazione della particella intera ➤ Oppure per le particelle parzialmente estirpate, misurare la superficie vitata (ossia la superficie non estirpata) se la risoluzione è ≤ 1 m <p>Si raccomanda una risoluzione di (GSD) $\leq 0,5$m</p> <p>(art. 81, par. 4 del reg. 555/2008)</p> <p>Il controllo in loco deve essere effettuato a una data che permetta di effettuare i pagamenti entro il 15 ottobre (art. 72 del reg. 555/2008)</p>
4. Tolleranza tecnica (se si deve usare)	Max 1,5 m (Art. 30 del reg. 796/2003)	Max 0,75 m raccomandata	Max 0,75 m raccomandata	Max 0,75 m raccomandata
5. Strumenti di misurazione	come per qualsiasi particella oggetto di domanda per il regime di pagamento unico			

<p>5.1. TL</p> <p>5.2. Misurazione fisica sul campo</p>	<p>Risoluzione del telerilevamento pari o migliore di 1 m</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ autonomo ➤ DGPS 	<p>N/A</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nastro ➤ DGPS ➤ Strumenti di misurazione geodetica — GPS a frequenza singola o doppia, stazioni totali 	<p>N/A</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nastro ➤ DGPS ➤ Strumenti di misurazione geodetica — GPS a frequenza singola o doppia, stazioni totali 	<p>Per controllare l'estirpazione se la risoluzione del telerilevamento è pari o migliore di 1 m (art. 81, par. 4, del reg. 555/2008); si raccomanda una risoluzione di 0,5 m o migliore</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nastro ➤ DGPS ➤ Strumenti di misurazione geodetica — GPS a frequenza singola o doppia, stazioni totali
<p>6. Documenti usati nel corso del controllo/dell'ispezione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estratto catastale dallo schedario viticolo (se esiste) ➤ Ortofoto ➤ Relazione di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estratto catastale dallo schedario viticolo (se esiste) ➤ Ortofoto ➤ Relazione di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estratto catastale dallo schedario viticolo (se esiste) ➤ Ortofoto ➤ Relazione di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estratto catastale dallo schedario viticolo (se esiste) ➤ Ortofoto ➤ Relazione di controllo

METODOLOGIA GENERALE DI CONTROLLO DELLE DIVERSE MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE DAI REGOLAMENTI N. 479 E N. 555/2008



(fine del documento)